

REGOLAMENTO (CE) N. 2383/95 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 1995****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1995/1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione,
del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla
determinazione e alla concessione di restituzioni adatte
per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande
alcoliche⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3098/
94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si
applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi
sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coeffi-
ciente fissato annualmente per ogni Stato membro inte-
ressato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente
tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali
commercializzati della bevanda alcolica in questione, in
base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quan-
titativi nel corso del numero di anni corrispondente al
periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in
base alle informazioni fornite dalla Spagna in merito al
periodo 1° gennaio-31 dicembre 1994, il periodo medio di
invecchiamento nel 1994 era di quattro anni per il whisky
spagnolo; che occorre fissare i coefficienti per il periodo
compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996;
considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'ac-
cordo sullo Spazio economico europeo⁽³⁾ esclude la

concessione di restituzioni all'esportazione in Liechten-
stein, Islanda e Norvegia; che di conseguenza, in applica-
zione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n.
2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coeffi-
cienti per il periodo 1995/1996;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, i coef-
ficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la
fabbricazione di whisky spagnolo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO***Coefficienti applicabili in Spagna**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile ai cereali impiegati nella fabbricazione di whisky spagnolo, categoria A
1° luglio 1995 — 30 giugno 1996	0,0004